

**Associazione Bibliotecaria Intercomunale**

***“Valle dei Santi”***

SCHEMA DELLA CONVENZIONE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE FRA | COMUNI DI AQUINO, ATINA, AUSONIA, CASSINO, CASTROCELO, CORENO AUSONIO, ESPERIA, PIEDIMONTE SAN GERMANO, PICO, PIGNATARO INTERAMNA, ROCCASECCA, SANGIORGIO A LIRI, SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO, SANT'APOLLINARE, SANT'ELIA FIUMERAPIDO E VALLEMAIO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO “VALLE DEI SANTI\*.

Indata \_\_/\_\_/\_\_ fra i Signori Sindaci dei Comuni di :

Aquino , il Sindaco \_\_\_\_\_

Atina, il Sindaco \_\_\_\_\_

Ausonia, il Sindaco \_\_\_\_\_

Castrocielo, il Sindaco \_\_\_\_\_

Coreno Ausonio, il Sindaco \_\_\_\_\_

Cassino \_\_\_\_\_

Esperia \_\_\_\_\_

Pico, il Sindaco \_\_\_\_\_

Piedimonte San Germano, il Sindaco \_\_\_\_\_

Pignataro Interamna, il Sindaco \_\_\_\_\_

Roccasecca, il Sindaco \_\_\_\_\_

San Giorgio a Liri, il Sindaco \_\_\_\_\_

Sant'Ambrogio sul Garigliano, , il Sindaco \_\_\_\_\_

Sant'Andrea del Garigliano, il Sindaco \_\_\_\_\_

Sant'Apollinare, il Sindaco \_\_\_\_\_

Sant'Elia Fiumerapido, il Sindaco \_\_\_\_\_

Vallemaio, il Sindaco \_\_\_\_\_

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione, in nome, e per conto dei rispettivi Enti, in forza dei seguenti atti: deliberazione del Consiglio Comunale da allegare come parte integrante e sostanziale alla presente.

**PREMESSO** che:

- gli Enti associati hanno accertato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati nelle norme;
- la stipula della convenzione sostanzia l'accordo associativo, che dovrà tenere delle innovazioni legislative previste d. lgs. 18/08/2000, n. 267, degli indirizzi di altre leggi statali e di quelle regionali vigenti, nonché delle clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti fra gli Enti associati;
- nella dimensione del singolo Ente locale non possono essere esercitati in modo efficace ed adeguato alcuni compiti dei servizi bibliotecari comunali, siano essi gestiti in economia o a mezzo istituzione, e che la dimensione ottimale è quella della cooperazione;

Si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art.1**

#### **Enti aderenti**

I seguenti Enti: Aquino, Atina, Ausonia, Cassino, Castrocielo, Coreno Ausonio, Esperia, Piedimonte San Germano, Pico, Pignataro Interamna, San Giorgio A Liri, Sant'Ambrogio Sul Garigliano, Sant'Andrea Del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido e Vallemaio si associano in convenzione per la gestione coordinata ed integrata dei rispettivi Servizi Bibliotecari e per la realizzazione del Sistema Bibliotecario Comprensoriale, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito della programmazione regionale in materia di biblioteche, L.R. n. 42/97.

### **Art.2**

#### **Denominazione**

L'Associazione Intercomunale è denominata "**VALLE DEI SANTI**".

### **Art. 3**

#### **Finalità**

Il nuovo organismo di cooperazione, attraverso la realizzazione di un altro Sistema Bibliotecario Comprensoriale, deve assicurare il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) Contributo della crescita culturale e civile delle singole comunità e della più ampia comunità comprensoriale, attraverso la diffusione dell'informazione con ogni mezzo di comunicazione, scritta ed audiovisiva, e l'organizzazione di iniziative di promozione alla lettura;

- b) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario, documentario e multimediale, nonché della propria identità storica e sociale attraverso la diffusione della conoscenza della storia locale;
- c) Realizzazione con criteri di imparzialità e di pluralismo di un'ampia rete informatica multidisciplinare, che attraverso le nuove tecnologie informatiche, consenta un rapido accesso di qualsiasi punto periferico della rete stessa;
- d) Programmazione e coordinamento gestionale dei Servizi Bibliotecari locali e di interesse locale, anche mediante l'integrazione delle risorse bibliografiche e documentarie presenti nel comprensorio;
- e) Armonico sviluppo dei Servizi Bibliotecari locali e di interesse locale, per il superamento degli squilibri culturali esistenti nel territorio e per il raggiungimento della massima efficacia dei Servizi stessi;
- f) Razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse e degli investimenti in ambito Comprensoriale;
- g) Ricerca di collaborazioni organizzative e finanziarie, per la realizzazione e il funzionamento del sistema, sia in ambito pubblico che privato.

#### **Art.4**

##### **Compiti del Sistema Bibliotecario**

I compiti del Sistema Bibliotecario Comprensoriale sono i seguenti:

- a) gestione amministrativa di contributi e finanziamenti destinati ad interventi ed attività comuni nonché dei rientri di gestione delle attività e dei Servizi comuni;
- b) redazione di progetti culturali finalizzati alla richiesta di finanziamenti alla Regione Lazio;
- c) creazione e gestione di cataloghi collettivi, con l'adozione di procedure informatiche. Ovvero catalogazione a cura, in primo luogo, dei bibliotecari del Sistema, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente. In alternativa ricorso a personale esterno;
- d) coordinamento e pianificazione degli acquisti;
- e) prestito interbibliotecario e servizio di informazione bibliografica e documentaria, anche attraverso l'accesso a banche dati;
- f) programmazione e coordinamento dei Servizi comuni, delle attività culturali e di promozione della lettura,

- g) collaborazione e collegamento con altre istituzioni bibliotecarie, scientifiche e culturali;
- h) rilevamento dei dati statistici.

## **Art.5**

### **Organizzazione delle biblioteche**

Ogni Biblioteca aderente, che abbia i requisiti, gestisce, oltre alla Biblioteca di base, di carattere multidisciplinare una sezione specializzata di documentazione scritta e audiovisiva su un tema individuale sulla base di un' analisi strutturale delle esigenze della comunità e secondo le vocazioni da queste espresse. Mentre l'utenza della biblioteca di base è per lo più un utenza locale, quella della sezione specializzata è un utenza sovra comunale.

## **Art. 6**

### **Organizzazione del sistema Bibliotecario**

L'esercizio del ruolo di coordinamento nella gestione dei compiti del Sistema Bibliotecario viene svolto dal Centro Sistema, che svolge i compiti di gestione amministrativa, quali l'utilizzazione dei contributi e dei finanziamenti destinati al Sistema, dei rientri di gestione delle attività e dei servizi comuni, la rendicontazione dei contributi stessi. Tale ruolo viene affidato al Comune di San Giorgio a Liri, in qualità di Comune referente. Eventuali modifiche nell'attribuzione di tale funzione, saranno deliberate dai Comuni.

## **Art.7**

### **Forme di Consultazione - funzionamento**

Si istituisce, come forma di consultazione fra gli Enti, per lo svolgimento dei compiti di Ordinamento e programmazione del Sistema Bibliotecario, un comitato composto da sindaci o dai loro delegati, dai rappresentanti legali delle Biblioteche degli Enti Associati.

Alle riunioni del comitato vengono invitati funzionari regionali e provinciali i quali partecipano senza diritto di voto.

Il Comitato elegge:

- 1) nel proprio ambito un Presidente con il compito di convocare le riunioni, fissare l'ordine del Giorno e presiedere ai lavori sia del Comitato, sia del Coordinamento tecnico- operativo;

- 2) il Vice Presidente che svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Sia la carica del Presidente che del Vice Presidente è di cinque anni, prorogabile in maniera continuativa;

- 3) tra i bibliotecari e gli operatori di "Lazio Crea" di supporto alle biblioteche, un Coordinatore ed un Segretario per lo svolgimento dei compiti di amministrativa di cui al precedente art. 6

Al personale (Coordinatore e Segretario) che si occupa dello svolgimento dei servizi di segreteria e finanza e contabilità, gestione tecnico- amministrativa, secondo le modalità convenzionate spetta un compenso annuo lordo (da dividere equamente) di € 0,23 moltiplicato per il numero degli abitanti dei Comuni facenti parte dell'Associazione. Gli incarichi di Coordinatore e di Segretario sono di tre anni, prorogabili in maniera continuativa.

Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno decide, a maggioranza assoluta dei presenti, senza necessità di ulteriori atti amministrativi sul raggiungimento:

- degli obiettivi previsti dal precedente art. 3;
- sull'attuazione dei compiti del Sistema Bibliotecario previsti dal precedente art.4;
- sulla gestione economica e di spesa rientrante negli stanziamenti derivanti dagli oneri finanziari di cui al successivo art.9;
- sull'approvazione dei conti dei servizi gestiti in forma associata dal Coordinatore e dal Segretario, relativi all'attività dell'Associazione, sia nella fase di elaborazione delle previsioni di bilancio e nel piano esecutivo di gestione, sia nella fase di rendiconto delle spese relative all'esercizio finanziario riepilogativo dell'anno precedente (consuntivo) . I suddetti atti verranno inviati agli Enti associati.

Il quorum minimo per la validità delle convocazioni è la metà più uno dei sindaci o loro delegati e la metà più uno dei loro bibliotecari.

Il Comitato approva i progetti redatti dal Coordinatore e dal Segretario del Sistema in seguito alle leggi regionali o ai bandi emanati dalla Regione Lazio. Stabilisce gli indirizzi di politica culturale e del Sistema Bibliotecario comprensoriale e le modalità di attuazione dei programmi.

Per la gestione a cura degli aspetti tecnico – biblio - economici, il Comitato promuove l'istituzione di un coordinamento tecnico – operativo fra i bibliotecari.

La segreteria del Comitato ha sede nel Comune di San Giorgio a Liri. La custodia, conservazione ed espletamento degli atti ad essa appartenente è affidata al Coordinatore del Segretario. Ai componenti del Comitato costituenti la parte pubblica (amministratori) spetterà per ogni riunione indetta dal Presidente, un gettone di presenza di € 22,00, che graverà sul fondo di cui al successivo art. 9. Ai bibliotecari spettano le indennità di missione e rimborso spese a carico degli enti di appartenenza. Altresì, spetta agli stessi un

compenso forfettario di € 22, in caso di riunioni al di fuori del proprio orario di servizio. Tale onere è a carico dell'Associazione ed incide sul fondo di cui al successivo art.9.

## **Art.8**

### **Obblighi e garanzie**

Gli Enti Locali si impegnano a garantire nel rispetto delle disposizioni contenute nella programmazione regionale, il corretto funzionamento delle Biblioteche, fornendole di personale professionalizzato, di orari adeguati alle necessità dell'utenza e di sedi idonee ai servizi offerti. Il calendario minimo settimanale di apertura della biblioteca varia a seconda che questa sia in grado di offrire solo un servizio di base, oppure un servizio specializzato per un'utenza comprensoriale.

Si impegnano, altresì a contribuire all'incremento delle proprie Biblioteche, stanziando fondi del bilancio comunale, in rapporto alla dimensione demografica del Comune.

Si impegnano, inoltre a prendere in carico e a conservare i beni ricevuti dal Sistema e ad utilizzare gli stanziamenti comunali, provinciali e regionali, documentandone le spese, secondo la legislazione in materia.

Garantiscono, infine, ciascuno per la propria parte, l'attuazione dei compiti di cui all'art. 4. A tal fine adeguano orari e procedure e consentono la necessaria disponibilità del personale per i compiti della cooperazione.

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle eventuali quote di partecipazione, deve assicurare la stessa cura e salvaguardia per gli interessi indistintamente di tutti gli Enti partecipanti.

Si conviene che ciascun Ente associato ha diritto di sottoporre direttamente al Comitato proposte e problematiche attinenti il Sistema Bibliotecario.

La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

## **Art. 9**

### **Quote di partecipazione**

Ciascun Ente partecipa alla gestione associata, assumendosi l'onere finanziario nella seguente misura annua: € 516,46 ed un contributo di € 0,26 per abitante. Tali somme, pertanto costituiscono il fondo per le attività ed il funzionamento dell'Associazione. Ogni anno, entro il 31 marzo e comunque non appena approvato il bilancio ogni Ente associato dovrà rimettere al Centro Referente la determinazione di impegno della propria quota associativa. In tal modo potrà consentire al Comune-Centro Referente di assumere idoneo impegno di spesa per garantire i servizi di catalogazione, prestito interbibliotecario, ed eventualmente, prestito intersistemico.

## **Art. 10**

### **Ammissione di nuovi Enti**

Possono aderire all'Associazione intercomunale altri Enti presenti nell'area sistemica, provvisti di Biblioteca, attraverso la stipula della presente Convenzione e previa accettazione degli altri Enti.

## **Art.11**

### **Recesso**

Gli Enti, citati associati possono deliberare di recedere dall'Associazione prima della scadenza della Convenzione, con comunicazione scritta, corredata della deliberazione consiliare di approvazione del recesso, da far pervenire almeno sei mesi prima all'ufficio protocollo del Comune-Centro Referente di San Giorgio a Liri.

## **Art. 12**

### **Funzionamento**

L'associazione, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale, esclusivamente del personale proveniente dagli Enti Locali che ne fanno parte. E' mantenuto intatto il rapporto giuridico, disciplinare, economico, assistenziale e previdenziale con l'Ente di appartenenza. L'Associazione si fa carico degli oneri economici supplementari inerenti le funzioni ed i compiti della gestione amministrativa, come si evince dal precedente art.7, in modo particolare di compartecipazione di spesa a progetti regionali approvati.

L'Associazione, previa deliberazione degli Enti aderenti, può affidare all'Ente Locale referente l'incarico di stipulare rapporti di collaborazione con altri soggetti, per lo svolgimento di particolari compiti organizzativi e culturali di carattere comprensoriale.

### **Art.13**

#### **Adesione durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata di 10 anni ed è prorogabile.

E' consentita l'adesione all'Associazione Bibliotecaria Intercomunale "VALLE DEI SANTI" anche alle Biblioteche Scolastiche. Le Biblioteche delle scuole interessate possono aderire per un tempo inferiore (minimo un anno) a quello stabilito al 1° comma del presente articolo. Le scuole in oggetto devono comunicare l'adesione al Sistema almeno entro il mese di settembre di ogni anno per l'anno successivo al primo. La quota di adesione è fissata in € 516, 46 annui, da versare congiuntamente alla quota di funzionamento entro il mese di aprile di ogni anno al Comune referente ed è finalizzata allo sviluppo e al funzionamento del Sistema. Tali tempi devono essere osservati anche dai Comuni aderenti. Le quote di competenze, per la realizzazione delle attività previste nei piani annuali e triennali a livello sistemico ed i tempi utili per la conseguente erogazione, saranno stabilite annualmente dalla Commissione di gestione dell'Associazione Bibliotecaria Intercomunale "Valle dei Santi", di cui faranno parte, quindi, anche il Dirigente Scolastico o un suo delegato ed il bibliotecario incaricato. Le scuole interessate approveranno la Convenzione con atto deliberativo dell'organo preposto.

### **Art. 14**

#### **Regolamento**

Tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione potrà essere disciplinato da apposito, eventuale, regolamento dell'Associazione approvato dagli Enti aderenti.

IL SINDACO